

N. R.G. 1978/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Emilia Grassi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1978/2013 promossa da:

~~COMUNE DI CARRARA~~ (C.F. ~~00119210452~~), con il patrocinio dell'avv. OLIVA PAOLO,
elettivamente domiciliato in ~~VIA C. C. MENEGHI 13 - CISE~~, presso il difensore avv. OLIVA
PAOLO

ATTORE

contro

~~MEDIO CREDITO TRENTO - ALTO ADIGE SPA - INVESTIRE BANK TRENTO - SEDE IN~~
AG. (C.F. ~~000070009~~), con il patrocinio dell'avv. BANDUCCI ENZO e dell'avv. GIAMMARCO
ENRICO (GMMNRC57R19L378G) VIA ~~GRAZIOLI 6 - CISE TRENTO~~; BISCAGLIA LORENZO
(BSCLNZ64E14L378F) VIA PARADISI 1 38122 TRENTO; , elettivamente domiciliato in VIA A.
VOLTA, 3 57025 PIOMBINO presso il difensore avv. BANDUCCI ENZO

~~BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNOLI - CARRARA~~ (C.F. ~~00119210452~~), con il
patrocinio dell'avv. BANDUCCI ENZO e dell'avv. GIAMMARCO ENRICO (GMMNRC57R19L378G)
VIA GRAZIOLI 6 38100 TRENTO; , elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA, 3 57025 PIOMBINO
presso il difensore avv. BANDUCCI ENZO

CONVENUTI

pagina 1 di 11



CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14/1/16.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il Comune di ~~Castellina Grotte~~ ha proposto opposizione all'atto di precetto con il quale la Mediocredito ~~Castellina Grotte~~ e la Banca di ~~Castellina Grotte~~ di ~~Castellina Grotte~~ hanno intimato all'opponente il pagamento della somma di € 3.967.985,56, eccependo la improcedibilità dell'azione esecutiva prospettata, per la mancata notifica del titolo esecutivo, nonché deducendo la nullità dell'atto di precetto, la nullità del contratto di finanziamento stipulato dalle banche convenute con la ~~Sapport~~ s.r.l., e, per l'effetto, della fideiussione rilasciata dal Comune in favore della stessa ~~Sapport~~, la responsabilità delle convenute in via contrattuale o extracontrattuale nei confronti dell'opponente per avere agito in violazione delle previsioni contrattuali ovvero dei canoni di correttezza e buona fede, con conseguente accertamento della non debenza da parte del Comune della somma di cui all'atto di precetto e condanna delle convenute alla restituzione delle somme versate dallo stesso in forza della fideiussione prestata e al risarcimento dei danni subiti.

A fondamento delle domande proposte, il Comune ha esposto di avere prestato una fideiussione, fino a concorrenza di € 4.000.000,00, in favore della ~~Sapport~~, società alla quale era stato attribuito, con delibera del 17/6/2003, il diritto di superficie di un'area per consentire alla predetta società la realizzazione di un complesso sportivo, a garanzia del contratto di finanziamento stipulato dalla ~~Sapport~~ con le banche convenute; che, nella delibera di autorizzazione alla concessione della fideiussione del 16/6/2004, era stato stabilito che l'erogazione delle somme da parte delle banche sarebbe dovuta avvenire "a stati di avanzamento predisposti dai tecnici dell'Associazione e vistati dall'ufficio tecnico comunale"; che, invece, nello schema di convenzione allegato alla delibera tale potere risultava attribuito alle banche, con conseguente invalidità della delibera stessa; che le convenute avevano erogato somme superiori



al valore delle opere eseguite, senza verificare lo stato di avanzamento dei lavori, in violazione della previsione contrattuale secondo cui il finanziamento doveva essere erogato in misura proporzionale all'attuazione dei lavori ed agli stati di avanzamento approvati dalle banche; che in particolare risultava piu' volte superato il limite di finanziabilità dell'80% fissato dal CICR, in violazione dell'art.38 co.2° D.lgs.vo 285/93; che era stato concesso alla ~~XXXXXX~~ un aumento del fido in data 24/07/06, nonostante la consapevolezza da parte delle convenute del peggioramento delle condizioni patrimoniali della società; che le convenute non avevano risolto il contratto, pur essendo a conoscenza della incapienza patrimoniale della debitrice principale, della realizzazione di opere di valore molto inferiore a quello indicato nei SAL, del decorso del termine stabilito per la fine dei lavori, della falsità della documentazione prodotta a sostegno delle richieste di erogazione delle varie tranches di finanziamento.

Nel costituirsi in giudizio, le convenute hanno eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale adito, avendo le parti nel contratto di finanziamento pattuito la competenza esclusiva del Tribunale di Trento ed ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.

L'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalle parti convenute è infondata, non prevedendo il contratto di finanziamento la competenza esclusiva del Tribunale di Trento per le controversie relative all'applicazione ed interpretazione del contratto e considerato che le parti convenute hanno eletto domicilio, nell'atto di precetto, in Piombino, così radicando la competenza di questo Tribunale ex art.480 3° co. c.p.c.

Parimenti infondata risulta l'eccezione di improcedibilità della esecuzione sollevata dalla parte attrice in relazione alla dedotta violazione del disposto di cui all'art.14 D.L.669/96, prevedendo tale norma la notifica del titolo esecutivo solo nell'ipotesi di titolo giudiziario, mentre nel caso in esame trova applicazione la norma di cui all'art.41 D.lgs.vo 385/93, che esclude l'obbligo della notifica del titolo contrattuale esecutivo nell'ipotesi di procedimento di espropriazione per crediti fondiari. La interpretazione di tale ultima norma prospettata dal Comune non appare condivisibile, tenuto conto del tenore letterale della stessa ("nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notifica del titolo contrattuale esecutivo"),



risultando l'obbligo di notifica escluso in relazione alla natura del credito, con conseguente ininfluenza del mezzo prescelto dal creditore per la esecuzione forzata.

Passando all'esame del merito, si osserva innanzitutto che la garanzia personale prestata dal Comune di ~~Caprioglio~~ deve essere qualificata quale contratto autonomo di garanzia.

Dall'esame del contratto di finanziamento prodotto *sub* 8 del fascicolo di parte attrice, infatti, può evincersi che le parti intesero negare all'obbligazione assunta dall'ente ogni accessorietà rispetto al rapporto principale. In particolare si legge all'art. 7 che "il fidejussore pagherà agli Istituti finanziatori immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto ad essi dovuto per capitale, interessi, anche moratori ed ogni altro accessorio relativi al presente finanziamento". Al punto N) del capitolato allegato al rogito si legge altresì che "i garanti, in caso di inadempimento da parte del debitore principale, rinunciano ad opporre le eccezioni spettanti a quest'ultimo e si obbligano, anche nell'ipotesi di sua opposizione, a pagare immediatamente all'Istituto quanto dovutogli".

La qualificazione del negozio quale contratto autonomo di garanzia appare dunque supportata dalla previsione della deroga, nell'ambito delle medesime disposizioni sopra richiamate, al disposto di cui all'art. 1957 c.c., nonché dalla ulteriore previsione contenuta alla lettera N dell'allegato al rogito, secondo cui "i garanti garantiscono tutto quanto sia dovuto all'Istituto in caso di annullamento o revoca di pagamenti da chiunque eseguiti, come pure in caso di invalidità del contratto".

In virtù dell'autonomia della garanzia assunta dal Comune rispetto all'obbligazione principale, deve respingersi l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento sollevata dall'attore, sia con riferimento al superamento del limite di finanziabilità posto dalla normativa sul credito fondiario, sia con riferimento alla difformità del contenuto rispetto alla delibera autorizzativa del Comune.

Anche a prescindere dalla natura del contratto in esame, in ogni caso, si osserva, quanto alla prima delle eccezioni di nullità menzionate, che la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è ormai costante nel senso di escludere che la violazione dell'art. 38 T.U.B. determini la nullità del mutuo fondiario (v. Cass. civ. n. 26672/13 e n. 27380/13, Trib. Rovigo 12.12.2013, Trib. Udine 29.05.2014). In particolare, la Suprema Corte ha osservato che "il limite di finanziabilità dei mutui fondiari è una disposizione imperativa che non incide sul sinallagma contrattuale, ma investe esclusivamente il comportamento della banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale



stabilito dall'art 38, comma secondo, del D.Lgs. n. 385/1993 (Tub) e dalla circolare del CICR del 22 aprile 1995. Le disposizioni in questione non appaiono, quindi, volte ad inficiare norme inderogabili sulla validità del contratto, ma appaiono norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo" (Cass. civ. n. 26672/13).

Tale eccezione risulta dunque infondata e deve pertanto essere respinta.

La parte attrice allega altresì che la delibera n.74/04 sarebbe invalida, in quanto il suo contenuto, nella parte in cui si stabilisce che l'erogazione delle somme da parte delle banche sarebbe dovuta avvenire " a stati di avanzamento predisposti dai tecnici dell'Associazione e vistati dall'ufficio tecnico comunale", divergerebbe dall'allegato schema di convenzione, in cui tale controllo era invece riservato alla banca finanziatrice.

A prescindere dal rilievo della assenza di allegazione, da parte attrice, delle ragioni sulla quale riposa la eccepita "invalidità" dell'atto amministrativo in esame, in relazione ai vizi che potrebbero venire in rilievo per la richiesta disapplicazione dello stesso, va rilevato che "il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A., ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico"(Cass.S.U. n. 2244/15).

Consegue da quanto esposto che questo giudice non ha alcun potere di disapplicazione della delibera in discussione, provenendo la stessa dalla parte attrice.

Con la domanda proposta sub'c) nell'atto introduttivo del giudizio, il Comune ha chiesto di essere liberato dall'obbligo fideiussorio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1956 c.c., avendo le convenute proseguito nella erogazione delle rate di finanziamento(ed in particolare della somma di € 250.000,00 il 4/8/06 e della somma di € 755.000,00 il 29/12/06)in favore della ~~S.p.a.~~, pur essendo a conoscenza che la situazione economica della società si era gravemente deteriorata.

Anche tale domanda deve essere respinta, nella insussistenza dei presupposti di cui all'art.1956 c.c., che disciplina la "liberazione del fideiussore per obbligazione futura".



La norma richiamata appare inapplicabile al caso di specie, in cui il Comune non si è reso garante per tutte le future obbligazioni contratte dalla ~~S.p.a.~~ nei confronti delle banche finanziatrici, ma solo ed esclusivamente in relazione alla erogazione del finanziamento pattuita con il contratto in esame, la cui ripartizione in rate correlate agli stati di avanzamento dei SAL non consente di qualificare l'obbligo restitutorio da parte della ~~S.p.a.~~ quale obbligazione futura, trattandosi invece di obbligo insorto con la stipula del contratto in esame, con il quale le banche convenute hanno consentito alla erogazione di un mutuo di € 4.000.000,00, come emerge dalla clausola sub a) dell'art.4 del contratto, con la quale la ~~S.p.a.~~ "si obbliga a rimborsare il finanziamento mediante pagamento di n.28 rate semestrali".

Quanto alla allegata concessione di un "nuovo fido" alla ~~S.p.a.~~ da parte delle convenute nell'ottobre 2006, va rilevato che dal documento 30) prodotto dal Comune emerge che nel mese di maggio del 2006 la società garantita aveva richiesto alle banche la erogazione di un ulteriore finanziamento che la BCC si era dichiarata disposta ad erogare a condizione che fosse rilasciata dal Comune un'altra fideiussione. Dal doc.to 9) prodotto da parte convenuta risulta che il Comune stava verificando la possibilità di deliberare il rilascio della ulteriore fideiussione. Non vi è prova tuttavia che tale nuovo finanziamento sia stato concesso alla ~~S.p.a.~~, come rilevato dalle convenute.

La domanda sub d) dell'atto di citazione appare fondata sulla dedotta violazione da parte delle convenute dei precetti di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, per avere in particolare le convenute:

- a)ripetutamente violato il limite della misura dell'80% tra importo finanziato ed importo dei lavori;
- b)omesso ogni controllo sulla contabilità delle opere redatta dalla ~~S.p.a.~~;
- c)omesso di risolvere il contratto di finanziamento per inadempimento della società garantita;
- d)violato il principio di corrispondenza tra ammontare dei lavori svolti e finanziamenti.

Le descritte condotte, idonee a fondare, nella prospettazione di parte attrice, una responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale delle convenute, determinerebbero la liberazione del Comune fideiussore dai propri obblighi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1955 c.c.

In particolare, il Comune lamenta la avvenuta erogazione da parte delle convenute, di rate di finanziamento in misura non corrispondente al costo delle opere risultante dai SAL emessi nel corso dei lavori, non avendo le banche eseguito, per lungo tempo, alcun sopralluogo, al fine di



verificare la correttezza della contabilità dei lavori, e avendo proseguito, colpevolmente, nella erogazione del finanziamento, pur dopo avere eseguito alcuni sopralluoghi e potuto verificare la incongruità della contabilità dei lavori. In particolare, riferisce l'attore, dopo l'invio dell'ultimo SAL emergeva una considerevole differenza tra l'ammontare dei lavori indicato nel VII stato di avanzamento(€ 5.772.576,30) e quello delle fatture emesse(€ 2.523.698,00), circostanza, questa che, unitamente al fatto che i lavori non risultavano terminati entro la data stabilita del 10/7/2007, avrebbe dovuto indurre le convenute a risolvere il rapporto con la ~~XXXXXX~~:

Le circostanze esposte, tuttavia, anche laddove provate, non possono condurre a ritenere estinta la fideiussione ai sensi dell'art.1955 c.c..

Il "fatto del creditore", rilevante ai sensi della norma citata, non può consistere invero nella mera inazione e deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto; il pregiudizio deve, inoltre, essere giuridico, non solo economico, e concretizzarsi nella perdita di un diritto, e non nella maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità soddisfattive del patrimonio del debitore (v. in Trib.Milano del 18/6/12, Corte d'Appello Roma del 13/10/11, Cass. civ. n. 19736/11). Nel caso in esame, emerge dalle stesse allegazioni del Comune che lo stesso non ha perso, in virtù dei fatti denunciati, il diritto di surrogarsi nei diritti delle banche convenute, quanto piuttosto la possibilità di soddisfacimento di tale diritto, assumendo che "l'importo del credito per cui si è escussa la fideiussione non risulta coperto dal valore dei beni realizzato, e dunque, in prospettiva, dal ricavato della vendita forzata". Trattasi tuttavia di pregiudizio economico che non è sufficiente, per i motivi anzidetti, a provocare la estinzione della fideiussione ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1955 c.c., non avendo il Comune perso il diritto di surrogarsi nel diritto vantato dalle convenute nei confronti della ~~XXXXXX~~.

Quanto al dedotto obbligo per le convenute di risolvere il contratto di finanziamento, va rilevato che l'ipotesi di risoluzione contrattuale prevista all'art.E) n.2 del capitolato allegato al contratto fa riferimento a documentazione e comunicazioni non veritiere inerenti la stipula del contratto di finanziamento, e non, come inteso dal Comune, agli stati di avanzamento, in assenza di elementi, nelle espressioni utilizzate dalle parti, idonei a ricondurre l'espressione "documentazione prodotta" a questi ultimi. Deve dunque condividersi la difesa spiegata dalle convenute, che hanno rilevato come, alla fine dell'anno 2006, e cioè al momento in cui è stata erogata l'ultima tranche del mutuo, non sussisteva alcun presupposto per risolvere il contratto da



parte delle banche, prevedendo lo stesso l'obbligo di rimborso per la ~~S...~~ s.r.l. a decorrere dal 10.02.2008(art.4).

Va ad abundantiam rilevato che la costruzione del dovere di risoluzione contrattuale a carico delle banche correlato al dovere di protezione del garante non puo' essere condivisa, tenuto conto che la risoluzione contrattuale è un diritto spettante al creditore a fronte di un inadempimento contrattuale della controparte, previsto nel suo esclusivo interesse.

Quanto alla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale imputata alle convenute, va rilevato che il valore dell'opera realizzata, asseritamente inferiore all'importo finanziato, non costituisce elemento di valutazione di detta responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale, tenuto conto del fatto che l'erogazione del finanziamento doveva essere proporzionale al costo dei lavori e non al valore di mercato delle opere via via realizzate, trattandosi di dati all'evidenza diversi.

La pattuizione contrattuale di cui al punto b) dell'art.3 del contratto di finanziamento, peraltro, appare regolamentare il rapporto tra la ~~S...~~ e le convenute, e prevista quale garanzia per queste ultime della esistenza di corrispondenza tra le somme erogate e la progressione dei lavori, ma non costituisce un'obbligazione assunta nei confronti del Comune garante, il cui mancato rispetto sia idoneo a fondare una responsabilità contrattuale delle convenute nei confronti dello stesso.

Neppure l'inadempimento contestato puo' ravvisarsi sotto il profilo della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, per avere le convenute continuato ad erogare le rate di finanziamento in data 4/8/06(250.000,00) e in data 29/12/2006(€ 755.000,00) pur essendo a conoscenza del fatto che la situazione finanziaria della ~~S...~~ si era fortemente deteriorata. Dall'esame della relazione istruttoria del 07.07.2006 (doc.to 29), non emergono elementi da cui poter desumere quanto asserito da parte attrice, ed in particolare il deterioramento delle condizioni economiche del debitore e la consapevolezza, da parte convenuta, di tale circostanza, quanto piuttosto la preoccupazione della Mediocredito in riferimento al mutamento della compagine sociale della ~~S...~~, attribuita, nello stesso documento, proprio alle molteplici richieste di modifica del progetto formulate dall'ente pubblico, nonché al conseguente aumento dei costi di realizzazione.

L'erogazione delle somme su indicate, peraltro, risulta avvenuta da parte delle convenute dopo la inaugurazione del I lotto, quando una parte dell'impianto era funzionante e la ~~S...~~ aveva già



concordato i canoni di affitto per i locali dichiarati agibili, e sulla base di un nuovo finanziamento, accordato dalla BCC di € 1.100.000,00 (poi non erogato, come sopra riportato), a condizione del rilascio di nuova fideiussione da parte del Comune (v.doc.to 33). La condotta delle banche, pertanto, non appare improntata a scorrettezza, considerata l'assenza di prova dell'allegata condizione economica della ~~Sesport~~ gravemente deteriorata e tenuto conto del fatto, significativo, che lo stesso Comune aveva preso in esame la possibilità di rilasciare un'altra fideiussione in favore della Sesport, al dicembre 2006 (v.doc.to 33 di parte attrice e doc.to 9 di parte convenuta), segno evidente, questo, del fatto che le condizioni economiche della società garantita non erano preoccupanti.

Il Comune, peraltro, quale proprietario del complesso immobiliare oggetto dei lavori, aveva il potere e il dovere di verificare sia l'andamento degli stessi che l'eventuale peggioramento delle condizioni economiche del soggetto al quale, in virtù della convenzione stipulata in data 4/6/04, aveva concesso il diritto di superficie sull'area individuata nella convenzione per la realizzazione di impianti sportivi, soggetto che aveva garantito con una polizza fideiussoria rilasciata dalla Albatross Invest s.p.a. l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla convenzione.

Né la scorrettezza delle banche finanziatrici può essere individuata nell'affidamento riposto, nella erogazione del finanziamento, sulla garanzia prestata dal Comune e sulla solvibilità dell'ente pubblico fideiussore, apparendo detto affidamento legittimo in considerazione della causa del contratto di fideiussione, che risiede appunto nella garanzia dell'adempimento del debito altrui, e quindi nel rafforzamento della tutela del creditore nella riscossione del proprio credito.

L'inadempimento contrattuale denunciato dalla parte attrice appare dunque insussistente, con conseguente rigetto della domanda di restituzione della somma versata dal Comune alla parte convenuta, anche in assenza di domanda di risoluzione contrattuale da parte attrice.

Le considerazioni che precedono evidenziano anche l'assenza di responsabilità extracontrattuale delle convenute nei fatti sin qui esposti, ed in particolare nella asserita erogazione di somme superiori al costo dei lavori eseguiti, mancando la prova della "evidente incongruità della contabilità" dei lavori asserita dalla parte attrice, ed in particolare che la predetta erogazione sia avvenuta colpevolmente da parte convenuta.

Dalla documentazione prodotta da parte attrice (sub 20-33) si desume invero che l'erogazione delle rate di finanziamento è avvenuta sulla base delle certificazioni rilasciate dal direttore dei



lavori, che, peraltro, nel maggio 2006, in occasione dell'invio alla Mediocredito del V stato di avanzamento lavori, ha evidenziato come il progetto iniziale aveva subito rilevanti modifiche, su richiesta sia del Comune che di altri enti e che tali modifiche avrebbero comportato un "aggravio dei costi trasmessi in fase preventiva" (doc.to 27). Nella relazione della Mediocredito del 7/7/06(doc.to 28) si dà atto di quanto relazionato dal direttore dei lavori, del fatto che, di conseguenza, il computo metrico è stato rivisto completamente, sia in termini di voci che di prezzi, del fatto che a quella data era stata erogata la somma di € 2.795.000,00 a fronte del minore importo spettante alla società in relazione agli importi dei SAL precedenti di € 2.680.000,00. Nello stesso atto, il relatore propone di non erogare altre somme sino al momento della copertura della maggiore spesa "mediante opportuno finanziamento e/o apporto soci". I finanziamenti successi del 4/8/06 e del 29/12/06 risultano erogati sulla base delle condizioni su esplicitate, ed in particolare del fatto che "i lavori stavano procedendo con regolarità" (sebbene in difformità rispetto ai costi e al progetto iniziale a causa delle modifiche di cui si è detto), la ditta "era in regola con i pagamenti" e del fatto che era stato deliberato dalla BCC un nuovo finanziamento con l'acquisizione di un'ulteriore fideiussione da parte del Comune, il cui rilascio era stato preso in esame da parte attrice, come sopra esposto (v. doc.ti 31 e 33).

Dai documenti esaminati emerge che la Mediocredito controllava l'andamento dei lavori (un sopralluogo risulta seguito in data 26/5/06) e faceva attenzione al rispetto della proporzione prevista tra l'erogazione del credito e la progressione dei lavori, tanto che al luglio 2006 le somme erogate erano sostanzialmente corrispondenti a quanto spettante alla ~~Società~~ in base alle previsioni contrattuali, mentre le somme erogate successivamente appaiono supportate dalle motivazioni su esplicitate.

Le esposte risultanze non consentono dunque di ravvisare nella condotta delle banche convenute i profili di responsabilità extracontrattuale evidenziati da parte attrice.

Per i motivi sin qui esposti, dunque, anche le domande formulate sub d) ed e) dell'atto di citazione devono essere respinte.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in virtù dei criteri di cui al D.M. 55/14, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia, del numero dell'importanza e complessità delle questioni trattate

P.Q.M.



Sentenza n. 195/2016 pubbl. il 12/02/2016

RG n. 1978/2013

Repert. n. 353/2016 del 12/02/2016

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da COMUNE DI ~~CAPIANOVALE~~, in persona del sindaco *pro tempore*, nei confronti di MEDIOCREDITO ~~DELIVANO - A.S.P. A.S.P. S.P.A. LAMPUNGAS BANK - BORGOMANO - SUDERIO~~, in persona del legale rappresentante, e di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ~~CAPIANOVALE~~ in persona del legale rappresentante, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa e respinta,

RESPINGE

le domande formulate da parte attrice.

Condanna la parte attrice a rimborsare alle convenute le spese di lite, che si liquidano in € 3.708,00 per la fase di studio, € 2.447,00 per la fase introduttiva, € 8.000,00 per la fase istruttoria, € 4.000,00 per la fase decisionale, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, oltre che al pagamento delle spese di ctu.

Livorno, 11 febbraio 2016

Il Giudice

dott. Emilia Grassi

